

XVII legislatura

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Atto del Governo n. 394)

Marzo 2017
n. 170



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto del Governo n. 394)», NL170, marzo 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA.....	1
Capo I Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139	2
Articolo 1 (Modifiche al Capo I (Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)	2
Articolo 2 (Modifiche al Capo II (Sezione I- Personale; Sezione II- Personale volontario) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)	3
Articolo 3 Modifiche al Capo III (Prevenzione Antincendi) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139	4
Articolo 4 (Modifiche al Capo IV (Soccorso pubblico) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139).....	7
Articolo 5 (Introduzione del Capo IV-bis (Formazione) nel decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139).....	10
Articolo 6 (Modifiche al Capo V (Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)	11
Articolo 7 (Modifiche al Capo VI (Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)	13
Articolo 8 (Modifiche al Titolo I (Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente dei vigili del fuoco, che espleta funzioni tecnico-operative) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo dei vigili del fuoco))	16
Articolo 9 (Modifiche al Titolo II (Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo dei vigili del fuoco)).....	17
Articolo 10 (Modifiche al Titolo III (Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico -informatiche) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo dei vigili del fuoco)).....	19
Articolo 11 (Modifiche al Titolo IV (Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo dei vigili del fuoco))	20
Articolo 12 (Modifiche alle Tabelle A e B del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)....	21
Capo III Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento - inquadramento	22
Articolo 13 (Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)	22
Capo IV Norme transitorie	23
Articolo 14 (Norma transitoria per passaggi di qualifica ed elenchi personale volontario).....	23
Capo V Disposizioni economico-finanziarie e finali	24
Articolo 15 (Fondo per l'operatività del soccorso pubblico).....	24
Articolo 16 (Clausola di salvaguardia retributiva)	28
Articolo 17 (Clausola di invarianza finanziaria)	28
Articolo 18 (Disposizioni finali)	29

PREMESSA

L'Atto del Governo n. 394 è corredato di RT e reca lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega contenuta all'articolo 8, comma 1, lettera *a*) della legge n. 124/2015 (cd. Legge Madia) in cui è appunto prevista, tra le altre deleghe, quella in tema di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La delega prevede, prosegue la lettera *a*), modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge.

L'articolo 23, commi 2 e 3, della legge n. 124/2015, stabilisce che i decreti legislativi di attuazione delle deleghe, debbano riportare nella RT di accompagnamento tutti gli elementi dimostrativi circa la neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero, dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, stabilendo che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi possano essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

Dal punto di vista procedurale, l'articolo 8, al comma 5 specifica che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato-regioni, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

CAPO I
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139

Articolo 1

(Modifiche al Capo I (Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

Il comma 1 modifica l'articolo 1 (*Struttura e funzioni*) del decreto legislativo n. 139. Una prima novella, prevista dal comma 1, lettera *a*) dello schema inserisce, entro il corpo normativo sopra ricordato, un richiamo al decreto legislativo n. 300 del 1999 (recante "Riforma dell'organizzazione del Governo"). Il comma 1, lettera *b*) novella invece la previsione vigente relativa alla configurazione del Corpo dei vigili del fuoco quale componente fondamentale del servizio "nazionale"- si specifica ora - di protezione civile.

Il comma 2 modifica l'articolo 2 (*Organizzazione centrale e periferica*), comma 2 del decreto legislativo n. 139. In particolare, alle lettere *a*)-*d*), le novelle disposte dal comma, incidono tra l'altro sia introducendo la previsione che le direzioni regionali possano essere altresì interregionali, sia espungendo il riferimento ad un ambito provinciale dei comandi.

Il comma 3 modifica l'articolo 4 (*Distaccamenti volontari*) del decreto legislativo n. 139. Una prima novella sopprime la previsione vigente della intesa tra Ministero dell'interno e Regioni ed enti locali interessati, ai fini della costituzione di tali distaccamenti. Del pari, è soppressa la previsione - valevole per il caso di coinvolgimento degli enti territoriali - dell'assegnazione ad essi del personale volontario richiamato in servizio temporaneo. Si mantiene la previsione per cui le Regioni e gli enti locali possano contribuire (previo appositi accordi) ai distaccamenti volontari con l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti, così come possano contribuire al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari. Una novella, specifica poi che tale potenziamento delle dotazioni può riguardare, oltre che attività di soccorso pubblico com'è nel dettato vigente, anche attività di soccorso pubblico integrato.

La RT evidenzia che le modifiche alle disposizioni del Capo I non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato poiché si sostanziano in interventi volti ad offrire una migliore e più aggiornata definizione della struttura e delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al riguardo, in particolare, segnala che la riformulazione dell'articolo 4, comma 1, recante la disciplina dei distaccamenti volontari, stabilisce che l'istituzione di nuovi presidi operativi volontari possa essere disposta anche nell'ambito di accordi con regioni ed enti locali, laddove detti Enti contribuiscano mediante l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi e strumenti operativi.

Resta inteso che gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'eventuale istituzione di nuovi distaccamenti volontari sono sostenuti sempre nell'ambito delle ordinari stanziamenti di bilancio del Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Al riguardo, nulla avendo da osservare sui commi 1 e 2, si evidenzia sul comma 3 che il testo vigente dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 139/2009 già prevede per la definizione degli accordi o intese con le amministrazioni decentrate che l'Amministrazione dei vigili del fuoco potrà avvalersi delle sole risorse ordinariamente già previste in bilancio, nell'ambito del Programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico".

Pertanto, si ribadisce, non ci sono osservazioni.

Articolo 2

(Modifiche al Capo II (Sezione I- Personale; Sezione II- Personale volontario) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

Il comma 1 modifica l'articolo 6 (*Disposizioni generali*) del decreto legislativo n. 139, laddove sono apportate modificazioni ai commi 1 e 2. In particolare, quanto alle modifiche al comma 1, l'attuale distinzione del personale del Corpo nazionale in servizio permanente e "volontario", è riformulata dalla lettera *a*) come distinzione tra personale di ruolo e volontario. Negli interventi di soccorso, è qui inoltre sancita una sovraordinazione del primo sul secondo. La lettera *b*) dispone poi alcune modifiche del comma 2 ancor dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 139, circa le qualifiche del personale dell'area operativa cui competano le funzioni di polizia giudiziaria. La novella stabilisce che nell'esercizio delle attività istituzionali, soltanto il personale che espleti compiti operativi, svolge funzioni di polizia giudiziaria.

Il comma 2 modifica l'articolo 7 (*Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*) del decreto legislativo n. 139. In particolare, la disposizione vigente prevede che il personale del Corpo nazionale, il quale espliciti il servizio di istituto nelle località ove hanno sede le strutture dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale o in località limitrofe, possa essere utilizzato presso tali sedi per le esigenze connesse al funzionamento delle strutture medesime. La novella introduce la previsione che siffatta utilizzazione debba essere preceduta da una valutazione delle esigenze di servizio, ed effettuata per un periodo temporaneo nonché secondo criteri di rotazione.

Il comma 3 integra l'articolo 8 (*Reclutamento del personale volontario*) del decreto legislativo n. 139, relativo al reclutamento del personale volontario, nella parte in cui demanda ad un regolamento la disciplina del personale volontario, estendendone l'ambito alle sanzioni disciplinari. Altra modifica - questa di coordinamento con l'impianto dello schema - sostituisce l'espressione "permanente" con "di ruolo" (secondo la generale revisione lessicale impressa dall'articolo 1 dello schema) nella previsione vigente secondo cui al personale volontario nel periodo di richiamo si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale - di ruolo dunque - di corrispondente qualifica. Rimane la previsione secondo cui, per il personale volontario che sia stato richiamato in servizio, le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.

Il comma 4 modifica l'articolo 9 (*Richiami in servizio del personale volontario*) del decreto legislativo n. 139, relativamente ai richiami in servizio del personale volontario per espungere la menzione dell'ambito provinciale dei comandi.

I commi 5, 6, 7 modificano gli articoli 10 (*Trattamento economico ed assicurativo*), 11 (*Disciplina*) e 12 (*Cessazione dal servizio*) del decreto legislativo n. 139, sostituendo l'espressione "permanente" con "di ruolo".

La RT si sofferma, in particolare, sulla generalità delle modifiche apportate al Capo II, limitandosi però a segnalare per i fini di interesse che restano vigenti gli ordinamenti giuridici, retributivi e pensionistici del personale.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 3

Modifiche al Capo III (Prevenzione Antincendi) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Il comma 1 reca una novella recata al comma 1 dell'articolo 13 (*Definizione ed ambito di applicazione*) ivi introducendo - dal momento che in tale previsione che menziona solo il rischio di incendio - anche il rischio di "esplosione".

Il comma 2 modifica l'articolo 14 (*Competenza e attività*) del decreto legislativo n. 139/2006, mirando ad aggiornare il dettato legislativo, al fine di:

- al comma 2, alla lettera *a*), ricomprensivi una molteplice attività di certificazione, non più tutta racchiudibile entro il certificato di prevenzione incendi - bensì comprensiva di altre attività e documenti, ad esempio i verbali sostitutivi del certificato, nella fase di controllo dell'attività, o il nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 151 del 2011 (recante il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, abrogativo tra gli altri del precedente regolamento di disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, il D.P.R. n. 37 del 1998);

- alla lettera *b*) del medesimo comma, disporre che le previsioni si applichino così ai "materiali" come ai "prodotti", per quanto concerne l'esercizio dell'attività di attestazione della conformità alla normativa di prevenzione incendi, o l'attività di studio, ricerca, sperimentazione e prova svolta dal Corpo nazionale ai fini antincendio, o l'attività di sviluppo degli aspetti interdisciplinari della prevenzione incendi;

- alla lettera *d)-bis*, evidenziare (dedicandole una nuova lettera entro l'articolato) la rilevanza dell'attività di studio, ricerca e analisi per la valutazione delle cause di incendio (per questo riguardo, presso la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica è da tempo istituito un Nucleo investigativo antincendi);

- alla lettera *f*), precisare che le attività di organismi collegiali di normazione tecnica faccia riferimento anche agli organismi nazionali. Tra questi, può ricordarsi, figurano il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), coi quali il Corpo nazionale collabora, ai fini dell'emanazione di norme di buona tecnica (soprattutto nei settori di impiantistica: elettrica, energetica, antincendio, ecc.);

- alla lettera *g*), evidenziare che nell'ambito della prevenzione incendi, oltre alle attività di formazione e di addestramento, rientrano altresì quelle di aggiornamento (si rammenti, in quanto intersecante siffatto profilo, la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dettata dal decreto legislativo n. 81 del 2008, o i requisiti in termini di formazione antincendi prescritta per l'iscrizione in alcuni albi professionali, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011);

- alla lettera *h*) specificare che la vigilanza ispettiva in materia di prevenzione incendi non si limita alle disposizioni emanate direttamente dal Corpo nazionale, ma riguarda anche la verifica che sia rispettata tutta la "normativa" in materia.

Il comma 3 novella l'articolo 15 (*Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi*) del decreto legislativo n. 139, con modifiche di coordinamento.

Il comma 4 sostituisce l'articolo 16 (*Certificato di prevenzione antincendi*), mutandone l'intestazione, che ora diviene "*Procedure di prevenzione incendi*". Le novelle riformulano la previsione di quanto spetti ai Comandi competenti per territorio effettuare ed alle regolamentazione governativa determinare (senza modificare i criteri di individuazione delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi). Inoltre si viene a prevedere che le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, non siano più circoscritti al solo parere di conformità sui progetti. È di contro soppressa la facoltà dei Comandi di richiedere pure il parere del Comitato centrale tecnico scientifico. Ancora: ove sia rilevata in sede di controllo la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di prevenzione incendi, segue l'adozione di provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere relative ad un'attività già avviata a seguito della SCIA (non più il diniego del certificato di prevenzione incendi e quindi l'impossibilità di avviare un'attività non in sicurezza dal punto di vista antincendio). Infine, eventuali modifiche che comportino cambiamenti delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, determinano (non più l'obbligo di

richiedere un nuovo certificato di prevenzione incendi bensì) l'obbligo di attivare nuovamente le procedure descritte.

Il comma 5 abroga l'articolo 17 (*Formazione*) del decreto legislativo n. 139/2006, la materia della formazione (su tutte le competenze del Corpo nazionale, non prevalentemente sulla prevenzione antincendi com'è nell'articolo qui abrogato) diviene oggetto degli articoli 26-*bis* e 26-*ter*, introdotti, nel decreto legislativo n. 139/2006, dall'articolo 5 dello schema.

Il comma 6 modifica l'articolo 18 (*Servizi di vigilanza antincendio*) del decreto legislativo n. 139/2006, il quale ha per oggetto i servizi di vigilanza antincendio. Tale vigilanza è resa a titolo oneroso dal Corpo nazionale in particolari casi. Con la novella si viene ad aggiungere all'enumerazione già vigente dei luoghi in cui tale vigilanza può essere richiesta la menzione di stazioni ferroviarie, metropolitane, aerostazioni, stazioni marittime, le attività di trasporto e carico e scarico di sostanza pericolose, infiammabili ed esplodenti, il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative dei Comandi dei vigili del fuoco.

Il comma 7 modifica l'articolo 19 (*Vigilanza*) del decreto legislativo n. 139/2006, specificando che la vigilanza ispettiva sia esercitata altresì nei luoghi di lavoro, in raccordo con la normativa vigente (il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Qualora - secondo la norma vigente - nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta (tramite i propri organi) "i provvedimenti di urgenza" per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza. La novella sostituisce la dicitura "provvedimenti di urgenza" con: "misure urgenti, anche ripristinatorie". E viene a prevedere che l'attività di vigilanza ispettiva sia disciplinata da apposito decreto ministeriale dell'interno.

Il comma 8 modifica l'articolo 20 (*Sanzioni penali e sospensione dell'attività*); la novellazione è volta ad aggiornare il dettato normativo alla luce delle nuove procedure di prevenzione incendi.

Il comma 9 modifica l'articolo 21 (*Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione antincendi*) del decreto legislativo n. 139/2006, relativo al Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. La novella specifica che l'attività di proposta di cui è competente si rivolga alle competenti direzioni centrali del Dipartimento (anziché "gli organi"). E viene a prevedere che la composizione ed il funzionamento del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi siano disciplinati con regolamento ministeriale (decreto del Ministero dell'interno), non già con regolamento governativo (decreto del Presidente della Repubblica) com'è nella disposizione finora vigente.

Il comma 10 modifica l'articolo 22 (*Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi*) del decreto legislativo n. 139/2006. Le novelle ripetono quanto statuito in altre disposizioni dello schema, introducendo l'eventuale ambito interregionale per le Direzioni ed espungendo l'ambito provinciale per i Comandi (come già disposto dall'articolo 2 dello schema), nonché sopprimendo il riferimento al rilascio del "certificato" di prevenzione antincendi, alla luce dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 139 come rivisitato dal comma 4 di questo medesimo articolo. Altra novella prevede che la composizione ed il funzionamento del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi siano disciplinati con regolamento ministeriale (decreto del Ministero dell'interno), non già con regolamento governativo (decreto del Presidente della Repubblica) com'è nella disposizione vigente.

Il comma 11 introduce l'articolo 22-*bis* nel decreto legislativo n. 139. Esso concerne il Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti. Esso concerne il Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti. Quest'ultimo è stato previsto dal decreto legislativo n. 105 del 2015. La disposizione aggiuntiva qui introdotta sol 'colloca' siffatto comitato entro ciascuna Direzione (regionale o interregionale).

Il comma 12 modifica l'articolo 23 (*Oneri per l'attività di prevenzione incendi*). La disposizione vigente prevede che i servizi relativi alle attività di prevenzione incendi di cui all'articolo 14, comma 2 siano effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto da decreto del Ministro dell'interno che

individui le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito. I decreti ministeriali prevedono, quanto ai servizi di vigilanza antincendio, che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie. La novella qui incide, prevedendo da un lato che l'onere finanziario possa essere determinato anche su base forfettaria, dall'altro che l'onere finanziario (comunque determinato) tenga conto anche del consumo di carburante.

La RT si sofferma sulla generalità delle modifiche al Capo III del decreto legislativo n. 139/2006, precisando, con particolare riguardo all'articolo 14, concernente le attività di prevenzione incendi, che le modifiche ivi apportate non attribuiscono nuove competenze al Corpo nazionale, come più ampiamente esplicito in relazione illustrativa, ma definiscono meglio l'ambito delle attività già esercitate con le risorse in essere e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Poi, relativamente all'articolo 16, che disciplina le procedure di prevenzione incendi, precisa che le modifiche apportate ai commi 1 e 6, conseguenti alle novità introdotte dal legislatore nel 2011 e più ampiamente riportate nella relazione illustrativa, non hanno comportato un incremento delle attività a carico dei Comandi dei vigili del fuoco, ma una loro diversa articolazione e, soprattutto, una semplificazione delle stesse (ad esempio per le attività meno complesse e con un minor livello di rischio non è più necessaria la fase di approvazione del progetto e il rilascio del relativo parere, i controlli vengono effettuati a campione), sottolinea, in particolare, che dalla riformulazione del dettato normativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Quindi, anche con riguardo alle integrazioni e modifiche disposte ai servizi di vigilanza antincendio disciplinati dall'articolo 18, conferma che le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi, vengono svolte con le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie già assegnate dalla legislazione vigente.

Inoltre, sull'articolo 22-*bis* aggiunto con l'articolo in esame al decreto legislativo n. 139/2006, certifica che non derivano nuovi o maggiori oneri anche dal funzionamento dei Comitati regionali in materia di pericolo di incidenti rilevanti già previsti dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 che, sono istituiti presso ciascuna Direzione regionale o interregionale per un totale di 18 organismi, peraltro già operanti in base alla previgente legislazione in materia (articolo 19 del decreto legislativo n. 334/1999 e articolo 22, comma 2 del decreto legislativo n. 139/2006 abrogato dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 105/2015).

La partecipazione del personale del Corpo nazionale o di altre Amministrazioni dello Stato alle attività di tali organismi - sottolinea la RT- non determina la corresponsione di gettoni o altri emolumenti ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo n. 105/2015.

Sulle modifiche all'articolo 23, afferma che ivi si individuano, al comma 1, i servizi e le attività di prevenzione di cui al Capo III resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a titolo oneroso. In particolare, relativamente ai servizi di vigilanza antincendio, afferma che il comma 3 novellato prevede che le tariffe praticate ai beneficiari dei servizi medesimi, fissate con decreto interministeriale e corrispondenti all'onere finanziario sostenuto dal Corpo nazionale, possano essere determinate, oltre che su base oraria, anche

forfettariamente e che in tale corrispettivi siano inclusi altresì i costi relativi al consumo di carburante per i mezzi impiegati.

Al riguardo, nel presupposto che le modificazioni e integrazioni riportate alle norme di al Capo III del decreto legislativo n. 139/2006, non determinino le condizioni e i presupposti per il sostenimento di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che i relativi adempimenti possano trovare adeguata copertura a valere delle risorse che sono già previste dalla legislazione vigente - come peraltro certificato dalla RT - non ci sono osservazioni.

Sull'articolo 16 oggetto di modifica, pur prendendo atto delle positive ricadute della semplificazione già operata, in relazione all'obbligo di adottare misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza, in sostituzione della precedente attività di diniego del certificato, previsto dal comma 5, andrebbe valutato se l'effettuazione di tali misure non comporti un incremento delle attività per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e se sia possibile farvi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

A proposito dell'articolo 22 oggetto di modifiche, poiché si prevede l'eventuale ambito interregionale delle Direzioni, pur trattandosi di una mera facoltà, andrebbero valutati gli effetti in termini di maggiore spesa ovvero di risparmio di tali accorpamenti.

In merito alla modifica disposta all'articolo 23, comma 3, andrebbe confermato che dalla riformulazione della norma ivi prevista, circa la possibilità di determinazione forfettaria delle tariffe praticate ai beneficiari dei servizi di prevenzione antincendi, non possano derivare alterazioni nei volumi di gettito atteso. Sul punto, sembrerebbe utile l'acquisizione di indicazioni in merito alle entrate registrate negli ultimi dieci esercizi e informazioni in merito alle previsioni di gettito correlate per le prossime annualità.

Articolo 4

(Modifiche al Capo IV (Soccorso pubblico) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

Il comma 1 provvede alla sostituzione dell'articolo 24 (*Interventi di soccorso pubblico*). Il nuovo testo prevede che il Corpo nazionale possa promuovere e partecipare ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali. Tra gli interventi di soccorso pubblico che il Corpo assicura sono aggiunti gli incidenti ferroviari, stradali e aerei, l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con utilizzo di mezzi aerei; il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare. Si aggiunge inoltre il riferimento all'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività del territorio. Si prevede poi che su richiesta, il personale e i mezzi del Corpo nazionale, possano essere impiegati per interventi di soccorso pubblico ed attività esercitative in contesti internazionali. Inoltre, il Corpo nazionale può collaborare con gli enti locali e le regioni alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile previa stipula di convenzioni che prevedano il rimborso delle spese. Si demanda ad un DM la disciplina delle modalità di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione del Corpo nazionale. Infine, si prevede che le amministrazioni comunali provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci, alla installazione ed alla manutenzione degli idranti antincendio stradali.

Il comma 2 prevede che all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 139/2006 l'aggiornamento mensile delle tariffe sia stabilito su base oraria o "forfettaria" in relazione ai costi sostenuti dall'amministrazione.

Il comma 3 sostituisce l'articolo 26 del decreto legislativo n. 139, recante disposizioni in materia di "soccorso aeroportuale e portuale", cui è sostituita anche la rubrica (*Servizio di salvataggio e antincendio*

negli aeroporti e soccorso portuale). È innovativo, rispetto alla disciplina vigente, il riconoscimento al Corpo nazionale del ruolo di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, da esercitare in accordo con l'Autorità competente per l'aviazione civile (Enac) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale. Rispetto alla Tabella A vigente recante l'elenco degli aeroporti in cui il Corpo nazionale è chiamato a svolgere servizi, ora allegata alla legge 930/1980, che il provvedimento in esame intende inserire nel decreto legislativo n. 139 del 2006, si elimina l'aeroporto di Forlì e si aggiunge l'aeroporto di Comiso.

La RT si sofferma sulla generalità modifiche apportate dallo schema al Capo IV del decreto legislativo n. 139/2006, relativamente alla ivi prevista disciplina delle attività di soccorso rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le soprascritte attività- precisa *in primis* la RT - sono rese a titolo gratuito per i soggetti beneficiari, laddove sussista un imminente pericolo di danno a persone o cose. Il Corpo nazionale svolge ordinariamente le predette attività nell'ambito delle dotazioni di bilancio ordinariamente assegnate a legislazione vigente.

Certifica poi che le disposizioni, in particolare, di cui all'articolo 24, comma 3 ,non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dato il valore meramente ricognitivo della norma ivi prevista, con cui si riconosce, nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, il concorso dello stesso nelle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare.

Gli oneri derivanti dagli interventi indicati poi al comma 5 del medesimo articolo, svolti in contesti internazionali su richiesta degli organi competenti, restano comunque a carico degli enti richiedenti.

Poi, sottolinea che, ai sensi sempre dell'articolo 24, comma 6, le attività di soccorso tecnico urgente svolte dal Corpo nazionale in occasione di interventi di protezione civile, trova conferma la possibilità di impiegare, a titolo di anticipazione con successiva rifusione da parte del Dipartimento della Protezione Civile o da altri soggetti individuati dalla legislazione d'emergenza, il fondo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013, previsto nell'ambito del richiamato programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico".

Evidenzia che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 225 del 1992, è componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ed è la struttura che più di ogni altra è chiamata ad intervenire operativamente nei più diversificati contesti emergenziali a protezione della vita e dell'integrità dei beni pubblici e privati. Precisa, in proposito, che a questo impegno del tutto eccezionale è evidentemente connesso un altrettanto straordinario impegno sul piano "finanziario", cui è necessario fare fronte con immediatezza, trattandosi di attività urgenti e non procrastinabili, al fine di mantenere inalterata la macchina operativa del soccorso pubblico.

Assicura, in tal senso, che la disposizione non ha comunque contenuti innovativi e non dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Sul punto, sottolinea che gli effetti di spesa derivanti dal verificarsi degli eventi emergenziali sono comunque finanziati con specifiche ordinanze di protezione civile (che

destinano le risorse del fondo nazionale di protezione civile) o con altri strumenti legislativi *ad hoc*.

In merito al comma 7, ribadisce quindi che ivi si disciplina, attraverso la stipula di convenzioni *ex* articolo 17 della legge 246 del 2000, il rimborso da parte degli Enti Locali circa le spese sostenute dal Corpo nazionale nei casi in cui il medesimo è chiamato a collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali di protezione civile. Il richiamo al citato articolo 17 della legge n. 246/2000, consente la riassegnazione in bilancio dei suddetti rimborsi.

Sul comma 14, afferma che la norma sancisce l'obbligo per le amministrazioni comunali di provvedere all'installazione ed alla manutenzione degli idranti antincendio stradali, nell'ambito delle risorse finanziarie presenti nei relativi bilanci.

Quanto all'articolo 25, concernente i servizi di soccorso da parte del Corpo resi a titolo oneroso su istanza del beneficiario, laddove non sussista un imminente pericolo di danno a cose o persone, la norma dispone che le tariffe praticate ai beneficiari dei servizi, fissate con il decreto interministeriale di cui all'articolo 23, comma 2, possano essere determinate, oltre che su base oraria, anche forfettariamente e che in tale corrispettivi siano inclusi anche i costi relativi al consumo di carburante per i mezzi impiegati.

Al riguardo, sulla riformulazione dei contenuti dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 139/2006 sembrerebbero necessarie alcune delucidazioni.

In particolare, con riferimento all'inserimento degli incidenti ferroviari, stradali e aerei e all'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, andrebbe chiarito se si tratti di norme ricognitive di attività di intervento già svolte.

In merito poi al comma 14 dell'articolo 24, l'ivi disposto obbligo per le amministrazioni comunali di provvedere d'ora innanzi all'installazione e manutenzione degli idranti antincendio stradali, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei loro bilanci, potrebbe porsi in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 19 della legge di contabilità relativamente agli obblighi di copertura di oneri ricadenti su enti del settore pubblico. Quest'ultima norma prevede infatti l'obbligo di provvedere in sede legislativa all'individuazione della quantificazione dell'onere ed alla relativa copertura finanziaria, individuandosi le specifiche risorse attraverso cui i detti enti potranno fronteggiare i relativi costi. Sul punto, ivi prefigurandosi, per i detti enti, così come formulata, la formale copertura di un "nuovo onere" a valere delle risorse già iscritte in bilancio andrebbe perciò richiesta ogni delucidazione da parte del Governo.

Quanto alla riformulazione dell'articolo 26, al fine di confermarne l'invarianza, andrebbe poi confermato che il differente ambito delle strutture aeroportuali ivi previste dalla tabella annessa la comma 2 non comporti per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco la necessità di impiegare maggiori risorse rispetto a quelle già assegnate, ai sensi della legislazione vigente, ad assicurare il soccorso pubblico e di contrasto agli incendi.

Articolo 5

(Introduzione del Capo IV-bis (Formazione) nel decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

Il comma 1 introduce il nuovo Capo IV-bis, costituito dagli articoli 26-bis (Formazione) e 26-ter (Oneri per l'attività di formazione).

L'articolo 26-bis, al comma 1, stabilisce che le politiche di formazione attribuite al Corpo nazionale abbiano ad oggetto le materie relative al servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale e comprendano la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie. Il comma 2 include tra le attività formative l'addestramento, l'aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, anche in favore del personale del Corpo nazionale. Il comma 3 prevede la possibilità di definire attività formativa e addestrativa a pagamento tramite convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, liberi professionisti e ogni altro soggetto interessato. Il comma 4 prevede che il Corpo nazionale assicura le attività formative anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, nei riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b) e dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui all'articolo 116, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Il comma 5 prevede che ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 43, comma I, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità. Il comma 6 afferma che il Corpo nazionale svolge, su richiesta degli interessati e con oneri a carico dei medesimi, attività di formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari di protezione civile, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni; formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari antincendio boschivo, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni.

L'articolo 26-ter prevede: che i servizi relativi alle attività di formazione di cui all'articolo 26-bis siano effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso (comma 1); che i corrispettivi per le attività di formazione prevista all'articolo 26-bis vengano individuati con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con possibilità di effettuare un trattamento differenziato per le attività rese a favore delle Amministrazioni dello Stato. All'aggiornamento delle tariffe si provvede annualmente sulla base degli indici Istat rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente (comma 2).

La RT riferisce sull'articolo 26-bis, che il comma 1 dello stesso precisa che le attività di formazione riguardano le materie di cui all'articolo 1 e comprendono anche la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie.

Sottolinea poi che l'attività di formazione ivi prevista, peraltro anche oggetto di apposite convenzioni, è resa dal Corpo nazionale con le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

La RT precisa, al riguardo, che si tratta di attività già prevista, quale, ad esempio, quella di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 353/2000 in materia di antincendio boschivo, ovvero quella di cui all'articolo 12 della legge n. 469/1961, per attività di particolare specializzazione e quella per la formazione dei volontari di protezione civile.

Quindi, evidenzia poi che, nel comma 3, si fa riferimento all'attività formativa ed addestrativa svolta a pagamento, in materia di prevenzione incendi.

Nei commi 4 e 5 del medesimo articolo viene quindi aggiornato il riferimento normativo alle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, integrato il

novero di competenze con riferimento anche a quelle intervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 139/2006 - con particolare riguardo alle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 - esplicitando ulteriori ambiti in cui si esplica l'attività di formazione, addestramento e aggiornamento resa dal Corpo nazionale ed eliminato il richiamo al superato rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Rileva che viene, infine, aggiunto un ulteriore comma (il 6) per precisare che il Corpo nazionale può svolgere, su richiesta degli interessati, attività di formazione, -addestramento e aggiornamento per il personale e i volontari di protezione civile e dell'antincendio boschivo, nonché attività di formazione di alta specializzazione.

Quindi, venendo all'articolo 26-ter, ribadisce, sul comma 1, che i servizi relativi alle attività di formazione di cui all'articolo 26-bis sono erogati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, attraverso il pagamento di corrispettivi, determinati con lo strumento normativo individuato al comma 2 (decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), che potranno essere differenziati per le attività rese a favore delle Amministrazioni dello Stato.

Al comma 3, viene poi precisato che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari delle attività di formazione possa essere determinato, oltre che su base oraria, anche su base forfettaria in funzione delle diverse tipologie di servizi erogati, nonché dettagliato il richiamo alla componente dei costi relativa al consumo del carburante.

Conclude affermando che la norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica poiché non innova il precedente regime che già contemplava la riassegnazione delle somme introitate.

Al riguardo, anche alla luce delle considerazioni formulate dalla RT e della certificazione circa la neutralità delle previsioni, non ci sono osservazioni

Articolo 6

(Modifiche al Capo V (Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

Il comma 1 sostituisce l'articolo 27 (*Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza*) del decreto legislativo n. 139, nel testo che segue, con la rubrica integrata: (*Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza*).

Rispetto al vigente articolo 27, che già disciplina la destinazione degli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale, viene disciplinata anche la destinazione degli introiti derivanti dalle convenzioni e delle risorse derivanti dallo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza nell'ambito della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Per quanto concerne gli introiti derivanti dalle convenzioni, ad essi si applica la medesima procedura di riassegnazione valevole per gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale. Resta invariata la destinazione all'incremento dei fondi di incentivazione del personale del Corpo (nel testo vigente "fondo unico di amministrazione relativo al personale del Corpo") degli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi in relazione alle attività di vigilanza e prevenzione incendi (articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 139) e dall'attività di addestramento e formazione svolta dal Corpo nazionale.

Il comma 2 apporta una modificazione all'articolo 28 del decreto legislativo n. 139, recante norme in materia di amministrazione e contabilità. In particolare viene integrato il comma 1 con l'aggiunta di un periodo, ai sensi del quale, con il medesimo regolamento con il quale sono emanate le norme di

amministrazione e contabilità del Corpo nazionale (primo periodo), deve anche essere disciplinata l'organizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili a cura delle direzioni regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*).

La RT si sofferma sulle norme modificative e integrative del Capo V, recante disposizioni in materia di amministrazione e contabilità.

In particolare, rileva sull'articolo 27, comma 1, che ivi si dispone, al primo periodo, l'iscrizione nello stato di previsione delle spese degli introiti derivanti dai servizi a pagamento e dalle attività rese a titolo oneroso di cui ai precedenti articoli 23, 25 e 26-*ter* del presente decreto, nonché dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 246 del 2000, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 275/1995 e dell'articolo 7-*bis* della legge n. 89- del 2005. Il secondo periodo del comma 1, destina poi ai fondi incentivanti del personale gli introiti derivanti, rispettivamente, dai servizi a pagamento resi in relazione alle attività di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto e dalle attività di cui all'articolo 26-*bis*.

Specifica, al riguardo, che il vigente quadro normativo autorizza:

- ai sensi degli accordi negoziali con le rappresentanze sindacali del personale, l'attribuzione ai fondi di incentivazione del personale del Corpo, nella misura del sessanta per cento, dei proventi derivanti dai servizi a pagamento di cui all'articolo 14, comma 2. Dette risorse sono iscritte alle pertinenti voci di bilancia in sede di formazione del bilancio di previsione e con legge di assestamento.

Soggiunge, poi, che i medesimi proventi, per la quota del venti per cento sono destinati, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 734 del 1973 in favore dell'Opera nazionale di Assistenza del personale.

Dall'esercizio finanziario 2008 fino all'anno 2016 l'iscrizione in bilancio della predetta quota è stata assoggettata alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 615, della legge n. 244 del 2007. A decorrere dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al collima 617-*bis* del citato articolo 2.

Rileva che l'iscrizione in bilancio, mediante procedura di riassegnazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 512 del 1996, dei proventi delle attività di formazione di cui all'articolo 26-*bis*, comma 4, del presente decreto, e effettuata anche in materia di prevenzione incendi erogate ai sensi dell'articolo 7-*bis* della legge n. 89 del 2005.

Sottolinea che in tale ambito rientrano anche le attività formative di cui all'articolo 26-*bis*, comma 6, del presente decreto, i cui oneri sono comunque posti a carico degli interessati richiedenti; gli introiti di dette attività sono oggetto di riassegnazione.

Inoltre, sul comma 2 dell'articolo 27, chiarisce e colloca nella sede più appropriata, ovvero nella norma relativa agli introiti connessi all'attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la disposizione - già prevista dal decreto legislativo n. 81/2008 all'articolo 46, comma 7, precisando anche gli elementi di dettaglio necessari a consentire l'effettivo introito di tutte le risorse assegnate al Corpo nazionale per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

In merito al comma 3, la nuova formulazione dell'articolo 28 contempla, all'interno del regolamento di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la previsione di una organizzazione dei servizi amministrativo-contabili esclusivamente a cura

delle Direzioni regionali ed interregionali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), da realizzarsi con le dotazioni di risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

Articolo 7

(Modifiche al Capo VI (Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

Il comma 1, a seguito della novellazione degli articoli 29, 30 e 31 e ricolloca gli stessi entro un nuovo Capo VI recante per l'appunto "Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali", mentre gli articoli 32, 33, 34, 35 e 36 permangono collocati in un capo unico (che diviene il Capo VII) dedicato alle disposizioni finali e abrogative.

Il comma 2 provvede alla sostituzione dell'articolo 29 (Materiali e caserme) di cui modifica anche la rubrica (*Mezzi, materiali, attrezzature, caserme e servizi tecnici e logistici*). La novella modifica l'articolo 29 (il quale prevede, nel testo finora vigente, che il Ministero dell'interno fornisca le caserme e gli altri locali necessari ai servizi di istituto del Corpo nazionale) onde prevedere in via più generale che il Ministero provveda alle necessità tecnico-logistiche del Corpo nazionale (anche per il tramite delle direzioni regionali ed interregionali). È introdotta la previsione che i beni mobili in uso diretto possano essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta - a condizione non ne consegua pregiudizio alle esigenze istituzionali. La novella (oltre a specificare che le funzioni del Ministero siano esercitate dal suo Dipartimento per i vigili del fuoco) menziona altresì i progetti relativi alla manutenzione ed alla riqualificazione energetica degli immobili (specificando: *immobili "da destinare ad esigenze logistiche", anziché "servizi di istituto"* com'è nel testo vigente). Si prevede che in caso di comprovata urgenza (decretata dal Capo Dipartimento) il parere sui progetti degli immobili da destinare ai servizi di istituto sia rilasciato dal Comitato tecnico regionale competente per territorio, sentito il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche territorio. Si prevede che i controlli iniziali e le verifiche periodiche dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature destinato al servizio antincendio ed al soccorso tecnico possano essere effettuati direttamente dal Corpo nazionale nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Tra le verifiche qui considerate, figurano altresì quelle (periodiche) sulle attrezzature di lavoro onde valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza (oggetto dell'articolo 71, comma 11 del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro). La formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale all'utilizzo dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature possono essere effettuate direttamente dal Corpo stesso nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Questo vale anche per le attrezzature di lavoro per le quali sia richiesta una specifica abilitazione degli operatori (ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008). Infine, nel nuovo comma 5 posto nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 139, si viene a prevedere che sia il Corpo nazionale a provvedere all'immatricolazione dei propri autoveicoli, mezzi speciali, nonché delle unità navali ed aeromobili. Del pari, il Corpo nazionale provvede agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento per i veicoli in dotazione, ivi compresi quelli in prova.

Il comma 3, alle lettere *a*-*c*), modifica l'articolo 31 (*Uniformi ed equipaggiamento*) del decreto legislativo n. 139/2006: anzitutto, alla lettera *a*), espungendo al comma 1 il riferimento al ruolo operativo, si applica a tutto il personale (incluso quello volontario) la norma secondo la quale le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprietà dello stesso. Alla lettera *b*), si modifica poi il comma 2 rimanendo invece riservata al personale - non però "del ruolo operativo" bensì "che espleti attività operative" l'applicazione della previsione che esso sia munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi (nonché di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile). Infine, alla lettera *c*), si

sostituisce il comma 3, introducendosi - rispetto alla previsione vigente secondo cui con decreto ministeriale sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti nonché le caratteristiche e le modalità di uso dei distintivi - che le caratteristiche e le modalità d'uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo nazionale siano disciplinati con uno o più decreti del ministro dell'interno.

Il comma 4 inserisce dopo l'articolo 31 il seguente Capo: "*Capo VII - Disposizioni finali e abrogazioni*".

Il comma 5 prevede che all'articolo 34 (*Disposizioni di attuazione*) del decreto, dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1-*bis* in cui si prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 6 modifica poi l'articolo 35 (*Norme abrogate*) del decreto legislativo n. 139/2006. Per cui già la disposizione vigente abroga la legge n. 930 del 1980 (recante "Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"), ad eccezione però di alcuni articoli (articoli 2, 3, 7 secondo comma, 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero, 33 e 38)

Il comma 7 inserisce una elencazione di luoghi in cui il Corpo nazionale presta il servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale. Si rinvia, per questo riguardo, a quanto esposto con riferimento all'articolo 4, comma 3 dello schema, modificativo dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 139/2006.

La RT afferma sul Capo VI riformulato, che ivi si prevedono modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali, che comunque non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In particolare, afferma che le modifiche introdotte all'articolo 29, comma 1 attengono all'esigenza di precisare che il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede alle necessità tecnico-logistiche del Corpo nazionale, anche per il tramite delle direzioni regionali.

Inoltre è stato previsto che i beni mobili in uso diretto al Corpo nazionale possano essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, purché ciò non pregiudichi le esigenze istituzionali.

Nel comma 2 viene anche specificato che i progetti e i lavori relativi alla costruzione, all'adattamento, alla manutenzione e alla riqualificazione energetica di immobili da destinare ai servizi di istituto del Corpo nazionale, sono approvati dalla competente struttura del Corpo medesimo, ai fini edilizi e tecnico - amministrativi, nonché urbanistici ed espropriativi. Viene, altresì, precisato che a tali progetti e lavori è riconosciuto il carattere di urgenza e indifferibilità, fatte salve le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della scelta del contraente. I pareri sui progetti degli immobili da destinare ai servizi d'istituto sono acquisiti attraverso il Comitato Tecnico -Amministrativo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014, n. 72; in caso di comprovata urgenza decretata dal Capo Dipartimento, il parere sui progetti è rilasciato dal Comitato Tecnico Regionale che opera presso le Direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, sentito il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, competenti per territorio.

Al comma 3 viene espunto il riferimento alle regioni in quanto riduttivo rispetto ai soggetti (enti locali, associazioni, privati) che possono contribuire a rafforzare il dispositivo di soccorso e antincendio attraverso la concessione in comodato d'uso al Corpo nazionale di mezzi, attrezzature, locali ed altro.

Il comma 4 risponde all'esigenza del Corpo nazionale di effettuare direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, i controlli iniziali e le verifiche periodiche inerenti i mezzi, materiali e le attrezzature utilizzati per l'attività operativa ovvero a supporto della stessa, nonché la formazione e l'abilitazione del personale per l'impiego in sicurezza dei medesimi mezzi, materiali ed attrezzature.

In tal modo, la RT sottolinea che si recepisce quanto stabilito nel codice della strada (D.Lgs. n. 285/1996) e nel testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008), al fine di garantire continuità, tempestività ed efficienza all'attività di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi. Si precisa che il Corpo nazionale possiede le attrezzature e le capacità professionali per effettuare tali attività, con risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, come sottolineato nella stessa norma. Detti compiti in effetti sono programmati e realizzati, analogamente a quanto già espletato nella normale attività manutentiva e formativa, durante l'orario di servizio e compatibilmente con i compiti di intervento e di soccorso.

Nel comma 5 precisa che il Corpo nazionale provvede all'immatricolazione dei propri automezzi, delle unità navali e degli aeromobili, nonché agli accertamenti tecnici, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento ai veicoli in dotazione, ivi compresi quelli in prova, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti e per ragioni di allestimento. Il comma esonera il Corpo nazionale dall'osservanza delle limitazioni previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, riguardanti le modalità e condizioni di impiego della targa per la circolazione di prova, in quanto non compatibili con le esigenze derivanti dall'organizzazione di tipo nazionale del Corpo nonché da peculiarità di natura tecnico-operativa, quali ad esempio allestimenti specifici.

Al riguardo, la RT precisa che le attività di cui al comma 5 sono già svolte dal Corpo nazionale attraverso l'Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature della competente Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate.

Quanto all'articolo 34 del Capo VII, ivi viene introdotto il comma 1-*bis*, con la previsione di una specifica clausola di invarianza della spesa relativa a tutti gli interventi normativi presenti nel Capo I dello schema.

Le ulteriori modifiche, che portano all'inserimento del Capo VII, relativo alle disposizioni finali ed alle abrogazioni, e della Tabella A, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, premesso che le modificazioni ed integrazioni ivi disposte agli articoli del Capo VI e, specificamente, circa il comma 2 del dispositivo, laddove si provvede alla

riformulazione dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 139/2006, a quanto confermato anche dalla RT, risulterebbero pienamente "compatibili" con il quadro delle risorse umane e strumentali in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i cui effetti finanziari sono già scontati ai sensi della legislazione vigente, relativamente a norme di tenore analogo già previste a disciplina delle attività ed il funzionamento operativo, con particolare riferimento ai commi 4 e 5, andrebbero comunque richiesti gli indispensabili elementi e dati "integrativi" che consentano di comprovare tale sostenibilità, anche alla luce dei fabbisogni manutentivi attesi per le prossime annualità, considerando la dotazione di automezzi ed aeromobili in dotazione e gli investimenti previsti nel settore.

In tal senso, venendo anche al comma 5 del dispositivo, laddove si provvede ad integrare l'articolo 34 (*Disposizioni di attuazione*) del decreto n. 139/2006, inserendo, al comma 1-*bis*, la clausola di neutralità riferita all'intero ambito delle norme ivi contenute nel decreto, si rammenta che siffatte clausole dovrebbero sempre essere accompagnate da RT contenenti l'illustrazione dei dati idonei a provarne la piena sostenibilità.

Articolo 8

(Modifiche al Titolo I (Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente dei vigili del fuoco, che espleta funzioni tecnico-operative) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo dei vigili del fuoco))

Il comma 1 modifica l'articolo 5 (*Nomina a vigile del Fuoco*), comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2015 (*recante Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*). Tale comma 2, nel testo vigente, con riferimento ai concorsi pubblici per vigili del fuoco e la modifica eleva al 35 per cento delle disponibilità organiche il contingente nei concorsi per cui il reclutamento è riservato a coloro che abbiano prestato servizio volontario nei vigili del fuoco.

Il comma 2 dell'articolo 8 dello schema di decreto sostituisce integralmente l'articolo 12 (*Immissione in Ruolo dei Capi squadra e Capi reparto*) del decreto legislativo n. 217 del 2005, sull'immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto. Con la novella proposta si riferisce la disciplina sull'accesso in esame alla sola qualifica di capo squadra; si mantiene la procedura mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno e viene soppressa la procedura alternativa di concorso interno che oltre alla valutazione dei titoli prevede un esame scritto a contenuto tecnico-pratico. Si estende dal biennio al triennio precedente il concorso il requisito di non avere riportato sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Il comma 3 propone un nuovo testo dell'articolo 16 concernente la promozione a capo reparto. Analogamente alle modifiche dell'articolo 12, il nuovo testo proposto dell'articolo 16 prevede, per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, la sola procedura per titoli seguita dal corso di formazione.

Il comma 4 dell'articolo 8 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 217 del 2005: mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo si prevede una riserva di posti, pari al 10 per cento, nelle procedure per la nomina di vice ispettore antincendi.

La RT riferisce, sul comma 1, che le modifiche introdotte all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 217/2005 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'elevazione della percentuale della riserva di posti per i concorsi a vigile resta comunque nell'ambito della complessiva autorizzazione a bandire i concorsi medesimi.

Poi, sul comma 2, afferma che le modifiche ivi previste agli articoli 12 e 16 del medesimo decreto legislativo introducono stabilmente una disciplina semplificata delle promozioni alla qualifica di capo squadra e di capo reparto.

Precisa che trattandosi di una norma di semplificazione amministrativa la stessa non dà luogo a oneri aggiuntivi, anche con riferimento alla retribuzione al personale.

La RT evidenzia poi, per quanto attiene gli aspetti di natura "retributiva", che si deve considerare, in primo luogo, che l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ammette alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto esclusivamente il personale già appartenente al Corpo, rispettivamente, nel ruolo dei vigili del fuoco ed in quello dei capi squadra e dei capi reparto. Si tratta, pertanto, di procedure concorsuali riservate a personale interno, che non danno luogo a nuove assunzioni.

È previsto un automatismo annuale di sostituzione delle unità con qualifica di capo squadra e capo reparto rimaste vacanti al 31 dicembre di ogni anno.

La decorrenza giuridica di tali promozioni è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze; la decorrenza economica è invece fissata dal giorno successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione. Tale dinamica, in sostanza, non determina alcun costo aggiuntivo di natura retributiva, poiché le promozioni sono strettamente commisurate alla presenza di corrispondenti vacanze e non vi sono in nessun caso - sovrapposizioni determinate da decorrenze-economiche retroattive.

Ritiene utile precisare - a conferma della non onerosità della norma - che il suddetto regime è stato transitoriamente in vigore (per le procedure afferenti agli armi dal 2008 al 2016) ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 2012, in merito al quale detto provvedimento non ha previsto alcuna copertura finanziaria. Le modifiche introdotte all'articolo 21, con il comma 6-bis, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione di una percentuale (10 per cento) di riserva di posti in favore del personale volontario del Corpo nazionale per i concorsi a vice ispettore antincendio resta comunque nell'ambito della complessiva autorizzazione a bandire i concorsi medesimi.

Al riguardo, in considerazione del tenore essenzialmente ordinamentale delle modifiche apportate alla disciplina vigente, di cui rimangono invariati i profili connessi alla decorrenza degli effetti economici e giuridici degli avanzamenti in ruolo nonché relativi alla determinazione dei posti annualmente disponibili, non ci sono osservazioni.

Articolo 9

(Modifiche al Titolo II (Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo dei vigili del fuoco))

L'articolo apporta modifiche ad alcuni articoli del decreto legislativo n. 217/2005 concernenti il personale direttivo e dirigente del Corpo dei vigili del fuoco al fine di introdurre riserve di posti - pari al 10% dei posti a concorso - destinate al personale volontario in possesso dei requisiti prescritti, nelle procedure per l'accesso ai ruoli dei direttivi, dei direttivi medici, dei direttivi ginnico-sportivi.

Il comma 1 si modifica *l'articolo 41 (Accesso ai ruoli direttivi)* del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, laddove, al comma 4, è prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accessoria qualifica di vice direttore.

Il comma 2 stabilisce che *all'articolo 53 (Accesso ai ruoli direttivi medici)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al comma 4 si prevede che nella procedura ivi prevista è altresì stabilita una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore medico."

Il comma 3 *prevede che all'articolo 62 (Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi)* del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al comma 4, si è prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo.

La RT riferisce, sul comma 1, che le modifiche introdotte all'articolo 41, comma 4, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione di una percentuale (10 per cento) di riserva di posti in favore del personale volontario del Corpo nazionale per i concorsi a vice direttore resta comunque nell'ambito della complessiva autorizzazione a bandire i concorsi medesimi.

Sottolinea poi, sul comma 2, che le modifiche introdotte all'articolo 53, comma 4, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione di una percentuale (10 per cento) di riserva di posti in favore del personale volontario del Corpo nazionale per i concorsi a vice direttore medico resta comunque nell'ambito della complessiva autorizzazione a bandire i concorsi medesimi.

In merito al comma 3, evidenzia quindi che le modifiche introdotte all'articolo 62, comma 4, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione di una percentuale (10 per cento) di riserva di posti in favore del personale volontario del Corpo nazionale per i concorsi a vice direttore ginnico-sportivo resta comunque nell'ambito della complessiva autorizzazione a bandire i concorsi medesimi.

Al riguardo, considerato il tenore ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Articolo 10

(Modifiche al Titolo III (Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico -informatiche) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo dei vigili del fuoco))

Il comma 1 introduce un comma aggiuntivo nell'articolo 88 del decreto legislativo n. 217/2015: vi si prevede che la selezione avvenga con prelazione del personale volontario iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio (nuovo comma 2-*bis*).

I commi da 2 a 5, novellando alcuni articoli (97, 108, 119 comma 4, 126 comma 4) del decreto legislativo n. 217 del 2005, introducono una riserva di posti per l'accesso ai seguenti ruoli: collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili; collaboratori e sostituti direttori tecnico-informatici; funzionari amministrativo-contabili direttori; funzionari tecnico-informatici direttori. La riserva è fissata in misura pari al 10% dei posti messi a concorso ed è destinata al personale volontario che sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e che abbia svolto non meno di duecento giorni di servizio. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Sono fatti salvi tutti gli altri requisiti richiesti per ciascuna qualifica, riconducibili a quanto già illustrato in relazione all'articolo 9 (ad eccezione dei diversi titoli di studio qui richiesti).

La RT rileva sul comma 1 che le modifiche ivi introdotte all'articolo 88, con il comma 2-*bis*, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione costituisce una mera prelazione in favore del personale volontario del Corpo nazionale che alla data della selezione per l'accesso al ruolo degli operatori sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

Parimenti, sul comma 2, afferma le modifiche introdotte all'articolo 97, con il comma 6-*bis*, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione di una percentuale (10 per cento) di riserva di posti in favore del personale volontario del Corpo nazionale per i concorsi a vice collaboratore amministrativo-contabile resta comunque nell'ambito della complessiva autorizzazione a bandire i concorsi medesimi.

In merito al comma 3, certifica che le modifiche introdotte all'articolo 108, con il comma 6-*bis*, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione di una percentuale (10 per cento) di riserva di posti in favore del personale volontario del Corpo nazionale per i concorsi a vice collaboratore tecnico-informatico resta comunque nell'ambito della complessiva autorizzazione a bandire i concorsi medesimi.

Sul comma 4, afferma che le modifiche introdotte all'articolo 119, collima 4, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione di una percentuale (10 per cento) di riserva di posti in favore del personale volontario del Corpo nazionale per i concorsi a funzionario amministrativo-contabile vice direttore resta comunque nell'ambito della complessiva autorizzazione a bandire i concorsi medesimi.

Quindi, conferma che le modifiche introdotte all'articolo 126, comma 4, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione di una percentuale (10 per cento) di riserva di posti in favore del personale volontario del Corpo nazionale per i concorsi a funzionario tecnico-informatica vice direttore resta comunque nell'ambito della complessiva autorizzazione a bandire i concorsi medesimi.

Al riguardo, considerato il tenore prettamente ordinamentale delle modifiche proposte, non ci sono osservazioni

Articolo 11

(Modifiche al Titolo IV (Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo dei vigili del fuoco))

Il comma 1 aggiunge l'accesso mediante la mobilità dai corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Val d'Aosta. Tali procedure di mobilità riguardano solamente i ruoli operativi di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 217. Si tratta di personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative. I ruoli con funzioni tecnico operative interessati sono quelli istituiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005: a) ruolo dei vigili del fuoco; b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; c) ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

Il comma 2, inserisce dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il seguente articolo 132-bis (*Mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta*). Il nuovo articolo disciplina le modalità delle nuove procedure di mobilità in oggetto, chiarendo, al comma 1, che la nuova disciplina costituisce deroga all'articolo 70, comma 11, del testo unico sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale comma 11 esclude il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla disciplina sul passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, recata dagli articoli 30 e seguenti del testo unico medesimo. Alla carenze organiche del Corpo nazionale si può quindi provvedere, a richiesta degli interessati e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione, mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Valle d'Aosta. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che i soggetti beneficiari della mobilità siano in possesso dei requisiti richiesti per i rispettivi ruoli e che i percorsi formativi espletati siano compatibili con quanto previsto per l'accesso ai ruoli. In ogni caso (comma 3) il personale in mobilità può essere chiamato a frequentare un corso di formazione e di tirocinio operativo presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture periferiche del Corpo nazionale.

Il comma 3 modifica l'articolo 134 (*Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica*), comma 3, del decreto legislativo n. 217, prevedendo che in caso di transito nei ruoli tecnici amministrativo-contabili o tecnico-informatici per il personale totalmente inabile al servizio operativo avvenga non più alternativamente nella stessa sede o previo accordo con il Dipartimento dei vili del fuoco, presso altra sede ma solamente nella sede dove presta servizio, permanendovi anche in soprannumero. Secondo la norma vigente invece si demanda al Dipartimento la valutazione dei casi in cui il transito sia effettuabile anche in soprannumero.

Il comma 4 modifica l'articolo 143 (*Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi*), al comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, prevedendo che, ai fini del computo dell'anzianità richiesta (non solo per gli scrutini ma anche per l'accesso ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici), si tenga conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità.

La RT certifica, sul comma 1, che la modifica all'articolo 132, comma 1, e l'introduzione dell'articolo 132-bis riguardano la possibilità di accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco riconosciuta, attraverso il meccanismo della mobilità, al personale dei Corpi

permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'articolo 132-*bis*.

Evidenzia poi che tale deroga, a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - che esclude per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla procedura di mobilità tra amministrazioni -, non comporta nuovi o maggiori oneri in quanta, così come disposto dall'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per cui il trasferimento può essere disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nella qualifica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza, solo assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

Certifica, sul comma 3, con riferimento all'articolo 134 del novellato decreto legislativo n. 217/2005, concernente il mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica, che il personale riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza transiti, a domanda, nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili o tecnico-informatiche. Assicura che le disposizioni di cui all'articolo 134, comma 3, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Sul comma 4, segnala che ivi la norma modifica l'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 217, in materia di scrutini di promozione, svolti con cadenza annuale dal consiglio di amministrazione (previsto, per ogni amministrazione, dall'articolo 146 del D.P.R. n. 3 del 1957, recante lo Statuto degli impiegati civili dello Stato). Secondo il comma 3 oggetto di novella, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ("Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato") relativamente alla valutazione dell'anzianità complessiva maturata.

Con il comma in esame si propone di integrare il summenzionato comma 3 prevedendo che, ai fini del computo dell'anzianità richiesta (non solo per gli scrutini ma anche per l'accesso ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici), si tenga conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità.

Al riguardo, sul comma 3 si rileva che la nuova disciplina appare più rigida di quella vigente che consentiva una valutazione del Dipartimento dei vigili del fuoco nei casi di transito in soprannumero e consentiva di destinare anche ad altra sede il personale inabile ai ruoli operativi. Andrebbe quindi valutata la portata finanziaria della collocazione automatica nei ruoli amministrativi e tecnici di tale personale anche in caso di soprannumero.

Articolo 12

(Modifiche alle Tabelle A e B del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

La tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto (Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

La tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto (Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi di funzione ad essi conferibili).

La RT si sofferma sull'articolo, affermando che lo schema di decreto sostituisce le tabelle A e B del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Dette tabelle, allegate al presente schema di decreto e riprodotte al termine del presente dossier, recepiscono il recente assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato, nonché il necessario aggiornamento alla luce del D.M. 30 aprile 2015, n. 103 (modificativo della tabella A) e del D.M. 24 settembre 2014, recante l'individuazione degli incarichi dirigenziali non generali da conferire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le citate modifiche non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO III

RUOLI SPECIALI ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB) A ESAURIMENTO - INQUADRAMENTO

Articolo 13

(Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il comma 1 articola diversamente - rispetto alla tabella B sopra ricordata, quale allegata al vigente decreto legislativo n. 177/2016 - alcune qualifiche.

In particolare, si vengono a prevedere entro i ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento AIB alcune qualifiche, non presenti nella Tabella B. Sono le qualifiche di: capo squadra esperto (entro il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto); vicedirettore (entro il ruolo dei direttivi). Tali variazioni 'recepiscono', per i ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento, la configurazione delle qualifiche valevole per il Corpo nazionale, come dettata dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005 (tabella modificata dall'articolo 12 dello schema).

Il comma 2 mantiene alla nuova riarticolazione dei ruoli speciali antincendio boschivo, il regime disposto dal decreto legislativo n. 177 del 2016, di conservazione dell'anzianità di servizio e dell'ordine di ruolo, nonché l'applicazione delle disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.

Il comma 3 ribadisce quanto previsto dall'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo n. 177 del 2016, ossia che le cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento alimentano le facoltà assunzionali dei ruoli ordinari del Corpo nazionale.

Il comma 4 viene introduce la previsione che eventuali carenze del personale proveniente dai ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento, possano essere fronteggiate con il temporaneo impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo nazionale. Questo, senza pregiudizio della progressione in carriera del personale dei ruoli ad esaurimento.

La RT ribadisce sul Capo III dello schema di decreto, che ivi trova disciplina l'istituzione dei ruoli speciali ad esaurimento delle n. 390 unità di personale del Corpo forestale trasferite al Corpo nazionale, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, individuati nella tabella 13 allegata al citato decreto legislativo.

In particolare, l'articolo 13 prevede che tale personale, ai fini dell'inquadramento nei ruoli e nelle qualifiche così istituite, mantenga la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo. Inoltre, viene specificato che al predetto personale si applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.

Al comma 3 viene poi precisato che le cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli a esaurimento AIB alimentano le facoltà assunzionali dei ruoli ordinari del Corpo nazionale.

Al comma 4 viene introdotta una norma finalizzata ad assicurare la funzionalità del servizio AIB, in caso di eventuali carenze del personale proveniente dai ruoli a esaurimento AIB, attraverso il temporaneo impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo nazionale e senza pregiudizio della progressione in carriera del personale dei ruoli a esaurimento AIB.

Certifica che le disposizioni del Capo III non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), punto 2) della legge n. 124 del 2015 e delle disposizioni del successivo decreto legislativo n. 177 del 2016, al personale del Corpo Forestale dello Stato, viene corrisposto sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, la differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione- giuridica ed economica assunta nel Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, con corrispondente individuazione e trasferimento a quest'ultimo delle correlate risorse finanziarie

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO IV NORME TRANSITORIE

Articolo 14

(Norma transitoria per passaggi di qualifica ed elenchi personale volontario)

Il comma 1 si sofferma sui passaggi di qualifica disposti in attuazione delle norme ordinamentali vigenti, antecedenti il presente provvedimento. In proposito, dispone che i passaggi conseguenti all'attribuzione giuridica delle qualifiche superiori non determinino nuovi o maggiori oneri e che le spese conseguenti a tali promozioni rimangano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il comma 2 ha riguardo al personale volontario. Ivi Si prevede - finché non sia emanato regolamento che disciplini per questo personale i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio, la progressione del personale volontario, le sanzioni disciplinari (cfr. l'articolo 8 del decreto legislativo n. 139 del 2006, come modificato dall'articolo 2, comma 3 dello schema, v. supra) - l'istituzione di due elenchi, l'uno elenco individua le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale; un altro elenco individua le necessità delle strutture centrali e periferiche. In uno (solo) dei due elenchi confluiscono - a domanda - i volontari del Corpo nazionale già iscritti negli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi (finora provinciali) dei vigili del fuoco.

La RT assicura che la disposizione non presenta nuovi o maggiori oneri poiché i passaggi di qualifica, disposti in attuazione delle norme ordinamentali vigenti sino all'entrata in vigore del presente decreto, sono finanziati, a legislazione vigente, nell'ambito delle ordinarie procedure di formazione del bilancio annuale di previsione.

Al riguardo, ritenuto che la copertura finanziaria dei passaggi di qualifica opererà nei limiti ed a valere degli stanziamenti di bilancio previsti dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

CAPO V DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI

Articolo 15 *(Fondo per l'operatività del soccorso pubblico)*

Il comma 1 istituisce, a decorrere dal 2017, il Fondo per l'operatività del soccorso pubblico, posto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito del programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico".

Il comma 2 indica le risorse che alimenteranno il Fondo: sono le risorse previste dalla lettera c), primo e secondo periodo, del comma 365 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017)¹ per 39,7 milioni di euro per l'anno 2017 e 81,730 milioni di euro dall'anno 2018, cui si aggiungeranno ulteriori importi da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 fa cessare alla data del 30 settembre 2017 la corresponsione al personale dei Vigili del Fuoco di un contributo straordinario, stabilito dal comma 972 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), di euro 960 su base annua; da un altro lato, però, dispone la corresponsione di un assegno *una tantum* di 350 euro al medesimo personale dei Vigili del fuoco che risulti ancora in servizio in data 1 ottobre 2017.

Il comma 4 demanda ad un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel nuovo fondo per l'operatività del soccorso pubblico. Il predetto decreto può prevedere: a) l'incremento del valore delle componenti retributive, diverse dal trattamento stipendiale, erogate al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di

¹ Il comma 365 della legge di bilancio 2017 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per varie finalità, tra le quali quelle elencate dai primi due periodi della lettera c) citati dal provvedimento in esame. Essi prevedono la definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'*articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124*, e dall'*articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'*articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, con la disciplina e le modalità ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresì destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall'*articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

quello appartenente ai ruoli dei dirigenti, da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche allo scopo di valorizzare i compiti di natura operativa del Corpo medesimo, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti; b) la previsione di misure di esenzione fiscale del trattamento economico accessorio per il personale del Corpo percettore di un reddito annuo utile ai fini fiscali non superiore a 28.000 euro e per una spesa complessiva annua non superiore a 1.000.000 di euro. E' fatta salva un eventuale quota di risorse da destinare al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere dei ruoli.

Il comma 5 quantifica gli oneri derivanti dai commi 2, lettera a) e 3 in 56 milioni per l'anno 2017 e 86,030 milioni a decorrere dall'anno 2018. Inoltre, indica a copertura una corrispondente riduzione della spesa autorizzata dal comma 365 dell'articolo 1, della legge n. 232/2016. Si tratta perciò del comma la cui lettera c), come si è ricordato, era già stata richiamata dal comma 2 di questo articolo 15 dello schema. Gli oneri indiretti, inclusi negli importi indicati al comma 5, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a 4,3 milioni di euro.

Il comma 7 autorizza il ministro dell'economia e delle finanze alle necessarie variazioni di bilancio, previa richiesta delle Amministrazioni interessate.

La RT ribadisce sul comma 1, che ivi si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", un fondo per valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al presente decreto.

Ai sensi del comma 2, il fondo è alimentato dalle risorse previste dall'articolo 1, comma 365, lettera c) della legge n. 232 del 2016, relativamente al primo periodo della citata lettera c) da euro 39.700.000 per l'anno 2017 e da euro 81.730.000 dall'anno 2018. Con riguardo al secondo periodo della medesima lettera c), le risorse verranno puntualmente definite con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Le risorse del fondo, che debbono intendersi comprensive delle quote riservate all'assolvimento degli oneri riflessi a carico dello Stato, sono destinate a finanziare gli interventi previsti dal successivo comma 4, che avranno decorrenza dal 1° ottobre 2017 la lettera a) del presente comma 2 e decorrenza 1° gennaio 2017 per la successiva lettera b).

Il comma 3 prevede la cessazione al 30 settembre 2017 del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del richiamato articolo 1, comma 365. Per il successivo periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2017, al personale in servizio alla data iniziale del predetto trimestre è corrisposto a titolo di *una tantum* assegno pro capite di 350 euro (lordo dipendente), per un importo complessivo di euro 16.300.000 al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato. Detto onere scaturisce dall'attribuzione del beneficio economico alle unità di personale individuate nella sottostante tabella.

Unità di personale in servizio al 1° ottobre 2017*	Importo assegno <i>una tantum</i>	Importo complessivo (lordo dipendente)	Importo complessivo (lordo Stato)
35.000	350	12.250.000	16.255.750

* Il dato riguarda tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (ad eccezione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti) e comprende anche le previsioni di assunzioni ordinarie e straordinarie che si perfezioneranno entro il 1° ottobre 2017.

Il comma 4 prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati, nel rispetto dei principi di delega, le modalità di utilizzazione delle risorse-disponibili nel fondo di cui al comma 1, con il vincolo delle decorrenze già esplicitate in precedenza. Il predetto D.P.C.M. potrà prevedere:

- l'incremento del valore delle componenti retributive, diverse dal trattamento stipendiale, erogate al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti, anche allo scopo di valorizzare i compiti di natura operativa. L'individuazione degli istituti retributivi da attribuire, le modalità di corresponsione e le misure degli incrementi risultanti saranno stabiliti con ricorso alle procedure negoziali, ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto. Vengono comunque fatti salvi gli ulteriori effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti;

- misure di esenzione fiscale del trattamento economico accessorio in favore del personale del Corpo percettore di un reddito annuo utile ai fini fiscali non superiore a 28.000 euro. Dette misure potranno operare nel limite di spesa di 1.000.000 euro annui, a fronte di circa 3.400 unità di potenziali destinatari.

Il D.P.C.M. potrà, infine, riservare una quota dello stanziamento del fondo per finanziare eventuali ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da prevedere in sede di correttivi al presente decreto.

Il comma 5 definisce la misura degli oneri complessivi derivanti dai commi 2, lettera a) e 3, complessivamente in euro 56 milioni per l'anno 2017 e in euro 86,030 milioni a decorrere dall'anno 2018, alla cui copertura si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016.

Il comma 6 prevede che il predetto importo di 86,030 milioni di euro è comprensivo degli oneri indiretti definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, quantificati in euro 4,3 milioni.

Il comma 7 autorizza il ministro dell'economia e delle finanze alle necessarie variazioni di bilancio, previa richiesta delle Amministrazioni interessate.

Al riguardo, si rileva che il comma 4 non definisce ancora quanta parte delle risorse che affluiranno al fondo dovranno essere sottratte al fondo in parola per essere devolute al finanziamento del "riordino delle carriere". Con la conseguenza che, al momento, non si dispone degli elementi informativi necessari ad individuare la dotazione del fondo di cui al comma 1, al netto del citato fabbisogno di spesa, relativamente alle finalità puntualmente

descritte alle lettere *a)* e *b)* del comma 4, che potranno essere puntualmente definite solo in una fase successiva.

In definitiva, trattasi di dispositivo che poggia su una copertura complessivamente individuata, in misura certa, per il 2017 e a decorrere dal 2018, ma di cui è invece puntualmente definibile la sola finalizzazione prevista in relazione alla componente d'oneri relativa alla misura prevista come *una tantum* nel 2017, rispetto alla gamma "complessiva" di oneri che produrranno effetti finanziari, a decorrere dal 1 gennaio 2017. Risulta invece demandato a fonte secondaria l'individuazione del restante onere, mentre l'ordinamento assegna alla Relazione tecnica ai fini della decisione con una norma legislativa la quantificazione degli oneri e la dimostrazione della coincidenza tra gli oneri e le risorse.

Per i profili di quantificazione, per quanto riguarda il calcolo gli oneri indiretti si osserva che quelli relativi al riconoscimento della *una tantum* di 350 euro previsto dal comma 3, secondo quanto esposto dalla RT ammontano a 4 milioni di euro a fronte di un onere di 16,3 milioni, mentre il comma 6 prevede un importo globale degli oneri indiretti, comprensivo sia della misura citata, sia di quelle previste dal comma 4, di 4,3 milioni di euro, rispetto all'importo complessivo della spesa prevista dal comma 5, indicata pari a 56 milioni di euro per il 2017 e a 86,03 milioni di euro dal 2018. Ne emerge dunque un'incidenza percentuale sul totale dell'onere molto differenziata che meriterebbe un chiarimento. A tale proposito, andrebbe confermato che l'omessa indicazione di specifici effetti indotti sia da riferire alla impossibilità del calcolo risultando non ancora puntualmente definite le modalità di utilizzazione del fondo indicato al comma 4.

Ancora, ponendo a confronto il totale degli oneri quantificati dal comma 5, con le risorse destinate al nuovo fondo ai sensi del comma 2, lettera *a)*, si dedurrebbe che l'onere derivante dal comma 3 (assegno *una tantum* di 350 euro) ammonta a 16,3 milioni nel 2017 e a 4,3 milioni di euro di oneri nel 2018. Poiché tuttavia la RT quantifica la misura in 16,3 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato, andrebbe chiarito il motivo per cui vi è questa differenza.

Si osserva inoltre che il riferimento espresso al secondo periodo della lettera *c)* del comma 365 della legge di bilancio 2017 sembra includere nelle risorse stanziare quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione di alcune voci di spesa ivi elencate. Tali risorse sono determinate secondo il terzo periodo della medesima lettera, non espressamente richiamato, in sede di prima applicazione in misura non inferiore a 10 milioni di euro. A tale proposito, si osserva che poiché il comma 5 provvede all'integrale copertura degli oneri previsti, non sembra pertinente il riferimento alla norma citata che determinerebbe invece una minore esigenza di copertura nella misura indicata.

Inoltre, andrebbero richieste integrazioni alla RT circa la spesa complessivamente prevista per il 2017 e 2018 in relazione alla esenzione fiscale di cui lettera *b)* del comma 4, dal momento la stessa si limita a fornire il dato di "massima" relativo alle spese previste, indicandola in relazione a 3.400 beneficiari potenziali.

Venendo ai profili di copertura, andrebbero fornite assicurazioni circa l'idoneità delle restanti risorse previste dal comma 365 dell'articolo 1, della legge n. 232/2016, a fronteggiare le altre finalità previste (contrattazione collettiva per il triennio 2016-2018; assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito delle amministrazioni dello Stato; attuazione deleghe sulla pubblica amministrazione e per la revisione dello strumento militare nazionale).

Articolo 16 ***(Clausola di salvaguardia retributiva)***

Nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il pagamento dei compensi per lavoro "straordinario", prestato dal personale del Corpo nazionale dei vigili fuoco per le attività svolte nel primo semestre di ciascun anno, è autorizzato entro i limiti massimi stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all'anno precedente.

La RT ribadisce che la disposizione disciplina il pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili fuoco per le attività di istituto svolte nel primo semestre dell'anno; l'autorizzazione a detto pagamento avviene comunque nei limiti massimi stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1977, n. 422, relativo all'anno precedente.

La norma fa riferimento al numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, che ai sensi del predetto articolo 1, primo comma, deve essere stabilito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, limitandosi, nelle more del perfezionamento dell'annuale decreto, a consentire l'autorizzazione al pagamento delle prestazioni lavorative rese dal citato personale oltre l'orario ordinario di lavoro, solo ai primi sei mesi dell'anno.

Tale salvaguardia assicura regolarità nell'erogazione dei compensi al personale del Corpo che svolge peculiari e rischiose attività lavorative, mantenendo ferma l'esigenza del perfezionamento dell'annuale provvedimento autorizzativo previsto dal richiamato articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1977, n. 422.

Al riguardo, andrebbe solo confermato che gli stanziamenti presenti nel bilancio di ciascun anno siano adeguati a pagare compensi per lavoro straordinario entro i limiti già previsti per l'anno precedente.

Articolo 17 ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

Dall'attuazione del presente decreto, con esclusione dell'articolo 15, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono

all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma sull'articolo 17 che ivi si prevede la clausola di invarianza finanziaria, con esclusione dell'articolo 15 concernente il fondo per l'operatività del soccorso pubblico.

Al riguardo, relativamente alla ivi prevista apposizione di una clausola di neutralità, si ribadisce che la stessa dovrebbe accompagnarsi ad una RT che rechi l'illustrazione degli elementi e dati idonei a farvi fronte.

In caso contrario, risolvendosi in una affermazione di principio priva di dimostrata fondatezza.

Articolo 18 ***(Disposizioni finali)***

Il comma 1 autorizza una revisione del D.P.R. n. 314 del 2002 (regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e del D.P.R. n. 64 del 2012 (regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217).

Il comma 2 attribuisce (mediante novella all'articolo 13 della legge n. 521 del 1988) al Capo del Corpo la competenza relativa al rilascio dei titoli per l'esercizio delle attività di volo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 3 aggiorna il comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 930 del 1980 demandando la disciplina del personale con funzioni tecniche, amministrativo-contabili, e tecnico-informatiche a quanto previsto per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001

Il comma 4 stabilisce, con riferimento al sistema previdenziale, che i miglioramenti economici derivanti dalle disposizioni contenute nel presente decreto, operano esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.

La RT sottolinea che la norma non comporta oneri aggiuntivi al comma 3 dell'articolo in esame in quanto trattasi di norma confermativa del regime di diritto pubblico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche.

Al riguardo, nulla da osservare.

Tabella A (articolo 12)

Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative		Dotazione organica
Ruolo dei vigili del fuoco		20.066
Qualifiche	vigile del fuoco	20.066
	vigile qualificato	
	vigile esperto	
	vigile coordinatore	
Ruolo dei capi squadra e capo reparti		11.162
Qualifiche	capo squadra	8.460
	capo squadra esperto	
	capo reparto	2.702
	capo reparto esperto	
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori		1.482
Qualifiche	vice ispettore antincendi	1.117
	ispettore antincendi	
	ispettore antincendi esperto	
	sostituto direttore antincendi	365
	sostituto direttore antincendi capo	

Personale direttivo e dirigente		Dotazione organica
Ruolo dei Direttivi		617
Qualifiche	vice direttore	617
	direttore	
	direttore vicedirigente	
Ruolo dei Dirigenti		197
Qualifiche	primo dirigente	126
	dirigente superiore	48
	dirigente generale	23
Ruolo dei Direttivi medici		25
Qualifiche	vice direttore medico	25
	direttore medico	
	direttore medico - vicedirigente	
Ruolo dei Dirigenti medici		4
Qualifiche	primo dirigente medico	2
	dirigente superiore medico	2
Ruolo dei Direttivi ginnico-sportivo		11
Qualifiche	vice direttore ginnico-sportivo	11
	direttore ginnico-sportivo	
	direttore ginnico-sportivo-vicedirigente	
Ruolo dei Dirigenti ginnico-sportivo		2
Qualifiche	primo dirigente ginnico-sportivo	1
	dirigente superiore ginnico-sportivo	1

Personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche		Dotazione organica
Ruolo degli operatori		1.214
Qualifiche	operatore	1.214
	operatore tecnico	
	operatore professionale	
	operatore esperto	
Ruolo degli assistenti		500
Qualifiche	assistente	500
	assistente capo	
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabile		1.381
Qualifiche	vice collaboratore amministrativo-contabile	1.216
	collaboratore amministrativo-contabile	
	collaboratore amministrativo-contabile esperto	
	sostituto direttore amministrativo-contabile	165
	sostituto direttore amministrativo-contabile capo	
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico-informatici		517
Qualifiche	vice collaboratore tecnico-informatico	467
	collaboratore tecnico-informatico	
	collaboratore tecnico-informatico esperto	
	sostituto direttore tecnico-informatico	50
	sostituto direttore tecnico-informatico capo	

Personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche		Dotazione organica
Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili		241
Qualifiche	funzionario amministrativo-contabile vice direttore	211
	funzionario amministrativo-contabile direttore	
	funzionario amministrativo-contabile direttore-vicepresidente	30
Ruoli dei funzionari tecnico-informatici		62
Qualifiche	funzionario tecnico-informatico vice direttore	60
	funzionario tecnico-informatico direttore	
	funzionario tecnico-informatico direttore-vicepresidente	2

Dotazione organica complessiva: 37.481 unità.

Tabella B (articolo 12)

Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi di funzione ad essi conferibili

Dirigenti con funzioni operative

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente generale	23	Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di direzione centrale preposta all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare di direzione regionale e interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Dirigente superiore	48	Comandante dei vigili del fuoco nei capoluoghi di regione e in sedi di particolare rilevanza; dirigente referente del soccorso pubblico e della colonna mobile regionale presso le direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza; dirigente dell'ufficio del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; vicario di direttore centrale; vicario del direttore dell'ufficio ispettivo; comandante dell'istituto superiore antincendio; dirigente dell'ufficio di coordinamento e sedi di servizio - vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di raccordo con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco - vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di pianificazione per la mobilità e sviluppo delle aree professionali - vice direttore centrale; dirigente di ufficio ispettivo; dirigente di ufficio antincendio boschivo; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Primo dirigente	126	Comandante dei vigili del fuoco; dirigente addetto nei comandi di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia; dirigente referente presso le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; comandante di scuola di formazione; dirigente servizio antincendio boschivo presso direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Dirigenti medici

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente superiore medico	2	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'area di medicina legale e di coordinamento e dirigente dell'area medicina del lavoro e formazione sanitaria.
Primo dirigente medico	2	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'area medica per le specialità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dirigente dell'area operativa sanitaria con funzioni ispettive degli uffici dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dirigenti ginnico-sportivi

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente superiore ginnico-sportivo	1	Direttore, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'ufficio per le attività sportive.
Primo dirigente ginnico-sportivo	1	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, della formazione motoria e professionale.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Feb 2017 [Nota di lettura n. 162](#)
A.S. 2692: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota breve n. 21](#)
Le previsioni economiche di inverno della Commissione europea
- " [Nota breve n. 22](#)
Il pacchetto di inverno del semestre europeo
- " [Nota di lettura n. 163](#)
A.S. 2705: " Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale"
- Mar 2017 [Nota di lettura n. 164](#)
Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (**Atto del Governo n. 381**)
- " [Nota di lettura n. 165](#)
Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (**Atto del Governo n. 383**)
- " [Nota di lettura n. 166](#)
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (**Atto del Governo n. 384**)
- " [Elementi di documentazione n. 67](#)
Prevenzione dell'uso del riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (**Atto del Governo n. 389**)
- " [Elementi di documentazione n. 68](#)
Aspetti di rilievo costituzionale del federalismo fiscale
- " [Nota di lettura n. 167](#)
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (**Atto del Governo n. 392**)
- " [Nota di lettura n. 168](#)
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (**Atto del Governo n. 391**)
- " [Nota di lettura n. 169](#)
A. S. 2754: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"